

## IVA

---

### ***Modalità di trasmissione e di recapito della fattura elettronica***

di **Marco Peirola**

Con il [provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di emissione e ricezione delle **fatture elettroniche** per mezzo del **Sistema di Interscambio** (Sdl), applicabili per **obbligo**, dal 1° gennaio 2019, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra **soggetti residenti**, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Il **cedente/prestatore** o, per suo conto, un **intermediario** deve trasmettere la fattura elettronica al **Sdl**, avvalendosi:

- della **posta elettronica certificata** (PEC);
- dei **servizi informatici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la procedura **web** e l'**app**;
- del sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "**web service**";
- del sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP** (*File Transfer Protocol*).

Le ultime due modalità richiedono il **previo accreditamento al Sdl del cedente/prestatore** per consentire di attivare il canale telematico tra il soggetto trasmittente e il Sdl mediante l'attribuzione di almeno un codice numerico di 7 cifre (cd. "codice destinatario").

Il Sdl, a seguito del controllo operato su ciascun file di fatture elettroniche correttamente ricevute, provvede al **recapito della fattura al destinatario** o, per suo conto, ad un intermediario attraverso:

- un sistema di **posta elettronica certificata** (PEC);
- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "**web service**";
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**.

In caso, tuttavia, di **mancato superamento dei controlli** viene recapitata - entro 5 giorni - una "ricevuta di scarto" al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdl. La fattura elettronica di cui al **file scartato** dal Sdl si considera **non emessa**, al pari di quella relativa al file firmato elettronicamente, in caso di esito negativo del controllo sulla validità del certificato di firma. L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite in occasione del **videoforum** del **24 maggio 2018**, ha tuttavia chiarito che, in caso di scarto, l'emittente ha **5**

**giorni di tempo per ritrasmettere la fattura** senza che siano applicate sanzioni.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un **sistema di preregistrazione basato sulla partita Iva**, che consente al cessionario/committente di scegliere il canale attraverso il quale intende ricevere le fatture di acquisto. In tal caso, il Sdl recapita le fatture elettroniche e le note di variazione riferite alla partita Iva del cessionario/committente attraverso il **canale e all'indirizzo telematico registrati**, indipendentemente dalle opzioni manifestate in sede di compilazione del campo **"CodiceDestinatario"**.

Se il cessionario/committente **non si è preregistrato**, il soggetto emittente deve riportare nella fattura il codice destinatario comunicato dal destinatario, ovvero il codice convenzionale **"0000000"**, e la **PEC** del destinatario stesso, in modo che il Sdl provvede a recapitare la fattura al destinatario.

Il **codice convenzionale** deve essere indicato anche quando il cessionario/committente:

- è un **consumatore finale** e non è stato compilato il campo "IdFiscaleIVA", ma solo il campo "CodiceFiscale" del cessionario/committente;
- è un soggetto Iva rientrante nei **regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura**;
- è un soggetto Iva che **non ha comunicato il proprio codice destinatario** o la **PEC** attraverso la quale ricevere la fattura.

In questi casi, la fattura elettronica viene **messa a disposizione del cessionario/committente nella sua area riservata del sito web** dell'Agenzia delle Entrate e, inoltre, il Sdl mette a disposizione del cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico della fattura. In ogni caso, il cedente/prestatore è tenuto a **comunicare tempestivamente** al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella propria **area riservata** del sito web dell'Agenzia delle Entrate, eventualmente consegnando una **copia informatica o analogica della fattura elettronica**.

La medesima **procedura** è adottata quando:

- per cause tecniche non imputabili al Sdl, **non è possibile il recapito** presso l'indirizzo telematico registrato;
- il **codice destinatario** riportato nel file della fattura risulta **inesistente**;
- per cause non imputabili al Sdl, il **recapito alla PEC risulta impossibile**, ad esempio perché piena o non attiva.

Rinviando a successivi approfondimenti sul punto, per il cedente/prestatore, la data di emissione della fattura elettronica, valida ai fini dell'**esigibilità della relativa Iva**, è quella riportata nel campo **"Data"** della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, **anche se l'emissione vera e propria del documento si ha solo in caso di esito positivo dei controlli**

**effettuati dal Sdl**, da cui consegue il **recapito** della fattura al destinatario, attestato con l'invio al soggetto trasmittente della **“ricevuta di consegna”** della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Per quest'ultimo, ai fini dell'individuazione del **termine iniziale per l'esercizio della detrazione dell'Iva**, assume rilevanza la **data di ricezione della fattura** o, nei casi in cui non sia stato possibile recapitare la fattura al cessionario/committente, quella di **presa visione** nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate in cui la fattura è resa disponibile.

Si ricorda, infine, che i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti, aderendo ad un apposito accordo di servizio con l'Agenzia delle Entrate, possono **delegare al Sdl la conservazione delle fatture elettroniche** e di tutti i documenti elettronici ad esse allegati con **effetti anche ai fini civilistici**.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**